

COMUNE di OZEGNA

Provincia di TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA RURALE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Scopi del regolamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Incaricati della vigilanza
- Art. 5 - Agenti giurati di società private
- Art. 6 - Operazioni di polizia giudiziaria

TITOLO II - NORME PARTICOLARI

Capo I - Comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati

- Art. 7 - Comunioni generali dei pascoli

Capo II - Conduzione e custodia degli animali al pascolo - Furti campestri

- Art. 8 - Divieto di pascolo
- Art. 9 - Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
- Art. 10 - Pascolo abusivo
- Art. 11 - Custodia degli animali pascolanti
- Art. 12 - Pascolo notturno
- Art. 13 - Transito del bestiame
- Art. 14 - Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica
- Art. 15 - Osservanza delle Leggi
- Art. 16 - Furti campestri

Capo III - Dei passaggi abusivi nelle proprietà private

- Art. 17 - Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi
- Art. 18 - Esercizio del diritto di passaggio

Capo IV - Manutenzione dei canali e delle altre opere

- Art. 19 - Rinvio

Capo V - Della spigolatura e atti consimili

- Art. 20 - Divieto di spigolatura
- Art. 21 - Frutti di piante sul confine
- Art. 22 - Cartelli indicativi per esche avvelenate

Capo VI - Delle strade vicinali

- Art. 23 - Rinvio
- Art. 24 - Divieto di alterazione
- Art. 25 - Espurgo dei fossi
- Art. 25 bis - Raccolta debordo acque irrigue
- Art. 26 - Piantamenti di alberi e siepi lungo corpi idrici
- Art. 26 bis - Piantamento e potatura delle siepi
- Art. 27 - Piantamento di alberi di alto fusto e alberi da frutta
- Art. 27 bis - Disciplina dei piantamenti di alto fusto
- Art. 28 - Aratura terreni adiacenti strade
- Art. 28 bis - Obblighi dei frontisti di strade
- Art. 29 - Abi attimento di piante

Capo VII - Conservazione delle strade

- Art. 30 - Rinvio

Capo VIII - Della distruzione degli animali, degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura

- Art. 31 - Rinvio

Capo IX - Pastorizia e industria del latte

- Art. 32 - Rinvio

Capo X - Della prevenzione e spegnimento degli incendi e del mantenimento dei terreni incolti

- Art. 33 - Divieto di appiccare fuochi e mantenimento dei terreni incolti

- Art. 34 - Spegnimento degli incendi

Capo XI - Colture agrarie e allevamenti di bestiame

- Art. 35 - Disciplina e limitazioni

TITOLO III - NORME FINALI

- Art. 36 - Entrata in vigore
- Art. 37 - Sanzioni amministrative

Approvazione :

Controllo :

Ripubblicazione :

Esecutività - Entrata in vigore :
.....

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento sono disciplinate le materie indicate dall' articolo 110 del regolamento per l' esecuzione del **Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale** approvato con **R.D. 12 febbraio 1911 n. 297**.

ART. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la cultura agraria nonchè la vigilanza sull' adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell' agricoltura .

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale :

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonchè degli altri regolamenti comunali in vigore

Oltre alle disposizioni del presente debbono essere osservati gli ordini, anche verbali che, circa le materie oggetto del regolamento stesso saranno dati in circostanze straordinarie dall' Autorità Comunale o dagli Agenti di Polizia Urbana

ART. 4

INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell' Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli Agenti Municipali e dagli altri Agenti e Funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all' Art. 221 del Codice di Procedura Penale .

ART. 5

AGENTI GIURATI DI SOCIETA' PRIVATE

Gli Agenti Giurati delle società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con gli Agenti e Funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla Polizia Rurale.

ART. 6

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli agenti hanno l' obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova di reato.

Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia .

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria .

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall' Autorità Giudiziaria .

TITOLO II
NORME PARTICOLARI

CAPO I

COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI ESISTENTI SUI BENI PRIVATI

ART. 7

COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

Si da atto che nen territorio comunale non esistono comunioni generali sui beni privati .

CAPO II

**CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO
FURTI CAMPESTRI**

ART. 8

DIVIETO DI PASCOLO

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso dal proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell' anno.

A meno che il proprietario del fondo , od un suo delegato e rappresentante , sia presente, il concessionario del pascolo dev' essere munito di permesso scritto da presentare , ad ogni richiesta, agli Agenti

E' vietato condurre a pascolare il bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Il pascolo delle pecore e delle capre é permesso soltanto dal 1° novembre al 31 marzo.

ART. 9

CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

Nelle private proprietà é proibito lasciare sciolti ai pascoli tori, scrofe, o comunque animali che abbiano l' istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni lato mediante muro o forte siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne .

ART. 10

PASCOLO ABUSIVO

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia sino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell' art. 924 del Codice Civile e fatta salva l' adozione delle misure, di spettanza dell' Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno subito dall' Ente o dai privati.

ART. 11

CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

Il bestiame del pascolo dev' essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi e molestia ai passanti.

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone e delle cose.

ART. 12

PASCOLO NOTTURNO

Il pascolo nelle ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare alle proprietà circostanti.

ART. 13

TRANSITO DEL BESTIAME

Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze nè deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire danni ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada (art. 24-25 R.D.dell' 8,12,1933 n° 1740). Anche nel transito delle campagne e strade esterne qualsiasi gregge o animali dovranno essere convenientemente custoditi.

RICETTO A GREGGI VAGANTI :

Coloro che nel Comune concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell' arrivo delle medesime.

DENUNCIA DI ARRIVO NEL COMUNE :

I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo nel comune, denunciare all'ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

ART. 14

DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL' ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA

E' vietato, secondo il dispositivo dell' art. 727 C.P. crudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive .

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzolini o comunque in posizione da farli soffrire .

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente .

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l' ordine, la sicurezza e la pubblica morale, saranno segnalati all' Autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 15

OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per l' esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le Leggi ed i relativi regolamenti .

Per l' esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento per il godimento in natura di beni .

ART. 16

FURTI CAMPESTRI

Gli agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria .

CAPO III

DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE

ART. 17

DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinzioni e dei ripari di cui all' art. 637 del Codice Penale .

ART. 18

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, dev' essere esercitato con l' adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall' esercizio stesso .

CAPO IV

MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE COSE

ART. 19

RINVIO

La materia trova disciplina nelle Leggi e nei Regolamenti generali .

CAPO V

DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

ART. 20

DIVIETO DI SPIGOLATURA

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonchè compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto .

Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti di sorveglianza.

ART. 21

FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi le raccoglie .

ART. 22

CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE

Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

Del fatto dovrà essere dato preventivo avviso al Sindaco .

CAPO VI

DELLE STRADE VICINALI

ART. 23

RINVIO

La materia trova disciplina :

- Nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n° 2248, artt. 51-52-53-54.
- Nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918, n° 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925 , n° 473.
- Nel Codice della Strada Dlgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 24

DIVIETO DI ALTERAZIONE

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l' alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi,

l' imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell' Autorità Competente .

L' area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono .

ART. 25

ESPURGO DEI FOSSI

I fossi divisorii tra fondi e terreni, presunti comuni a termini dell' art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all' anno e, occorrendo, più volte.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l' acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi .

Il materiale di spurgo dovrà essere sistemato equamente sulle due sponde o allontanato a cura degli interessati. Ove il fosso fiancheggi da un lato una strada pubblica, anche vicinale, il materiale di spurgo dovrà collocarsi sulla sponda privata o allontanato sempre a cura degli interessati . E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi lungo i fossi che fiancheggiano le strade comunali e vicinali, di mantenere la loro sponda libera e pulita da rovi e sterpaglie in guisa da permettere in ogni momento

ART. 25 BIS

RACCOLTA DEL DEBORDO DELLE ACQUE IRRIGUE

E' fatto divieto di lasciare scorrere e debordare le acque, durante le operazioni estive di irrigazione, dai fossi lungo le strase comunali, viciniali e interpoderali. I proprietari dei fondi in irrigazione sono obbligati alla costruzione di fossi appropriati, in testata o lateralmente alla proprietà del fondo in irrigazione, al fine di raccogliere le acque che dovessero debordare sulle strade su citate.

ART. 26

PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI LUNGO CORPI IDRICI

La dove si rendese necessario l' intervento pubblico per lavori di sistemazione e spurgo e altri comunque interessanti i corpi idrici, gli abbattimenti di piante, alberi e siepi dovranno essere effettuate dai proprietari entro i limiti di spazio indispensabili per garantire l' operatività dei mezzi meccanici impiegandi, a semplice richiesta del Comune, e comunque entro trenta giorni dalla data della stessa richiesta.

Ove il proprietario interessato non intendesse accettare gli abbattimenti, dovrà eseguire a propria cura e spesa i lavori demandati all' intervento pubblico, entro gli stessi tempi prefissati e sempre che tali interventi siano compatibili nel contesto dei lavori da eseguire.

Per gli interventi di cui sopra, nessun compenso o indennità spetterà ai proprietari, che nulla potranno vantare nei confronti del Comune.

ART. 26 - BIS

PIANTAMENTO E POTATURA DELLE SIEPI

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutele del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

Le siepi lungo le strade pubbliche dovranno essere tenute ad una altezza non superiore a mt. 0,80 dal piano stradale ed a una distanza non minore di mt. 1,00 dal confine stradale.

Presso le curve e le intersezioni stradali di qualsiasi tipo di strada, le siepi, gli arbusti e le ramaglie dei terreni latistanti le strade pubbliche non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di mt. 0,50 dal piano stradale e protendersi verso il confine stradale oltre alla distanza di mt. 1,00 dal medesimo.

Quanto sopra citato a partire dalla distanza di mt. 20,00 dall' inizio della curva e delle intersezioni stradali.

Le piante e le siepi preesistenti dovranno essere portate alle altezze e distanze regolari sopra indicate adeguandosi alle norme entro il termine di giorni sessanta dalla data dell' entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 27

PIANTAMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO E PIANTAMENTO ALBERI DA FRUTTA

Per la coltivazione delle stesse su terreni a coltura alimentare, cerealicole, foraggere, lungo le rogge, bealere canali, e fossi artificiali si dovranno osservare le seguenti distanze minime dal confine di proprietà :

- a)- Piantamento di alto fusto a filare o a bosco : mt. 15,00 (quindici)
- b)- Piantamento di ontani, acacia, : mt. 5,00 (cinque)
- c)- Vivai da conservarsi sino a tre anni : mt. 10,00 (dieci)
- d)- Vivai da conservarsi sino a due anni : mt. 5,00 (cinque)
- e)- Alberi da frutta con fusto non superiore a mt. 3,00 di altezza : mt. 3,00 (tre)

Gli alberi da frutta devono mantenere una distanza di mt. 3,00 dal confine se il loro fusto non supera i tre metri di altezza ; In caso contrario rientrano nelle distanze degli alberi ad alto fusto .

I piantamenti lungo i torrenti, rivi e canali naturali dovranno osservare la distanza minima di mt. 5,00 (cinque) misurata dal confine di proprietà e comunque dalla sponda superiore dell' alveo .

Per i piantamenti lungo le strade comunali e vicinali la distanza dal confine non potrà essere inferiore a mt. 10,00 (dieci) .

Nei casi di cui ai commi : secondo e terzo , dovrà comunque essere rispettata la distanza di mt. 15,00 (quindici) dal confine delle frontistanti proprietà private qualora sulle stesse vengano praticate colture di cui al primo comma .

Su tutto il territorio comunale il piantamento di piante di alto fusto sarà consentito unicamente al di fuori dell' fascia circostante alla zona urbana, avente la larghezza costante di mt. 200,00 (duecento) .

Nella restante parte del territorio comunale i piantamenti di piante di alto fusto dovranno distare non meno di mt. 50,00 (cinquanta) dai fabbricati di abitazioni , salvo accordi fra le parti risultate da atto pubblico registrato e trascritto .

Sono escluse dall' osservanza delle distanze su indicate le piante di : pioppo, cipressino se piantate in unico esemplare a scopo ornamentale .

Per tutte le altre piante di alto fusto dovrà osservarsi la distanza prevista dal Codice Civile .

ART. 27 BIS

DISCIPLINA DEI PIANTAMENTI DI ALTO FUSTO

In relazione alla disciplina delle distanze dei piantamenti, si considerano alberi d' alto fusto quelli il cui fusto sorge altezza notevole, come le noci, i castani, le querce, i pini, i cipressi , gli olmi, i pioppi, gli ontani, le acace e simili . Sono invece da considerarsi alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a mt. 3,00(tre) , si diffonde naturalmente in rami .

Rispetto alla disciplina delle distanze, la distinzione tra alberi di alto fusto avviene considerando l' essenza della pianta e non il modo in cui è oppure sarà tenuta e regolata .

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell' albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa del confine al luogo in cui fu fatta la semina o avvenne la nascita.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli alberi che nascono o si piantano nei boschi spontanei pubblici .

ART. 28

ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l' aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi .

ART. 28 - BIS

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

E' proibito di disporre, gettare o dare cause che provochino la caduta, sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre od altri materiali .

I proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo, le pietre ed i materiali di cui sopra come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse e curare l' espurgo e la pulizia di detti fossi per tutto il fronte della proprietà .

ART. 29

ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l' albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada .

CAPO VII

CONSERVAZIONE DELLE STRADE

ART. 30

RINVIO

La materia è completamente disciplinata :

a) - Dal Codice della Strada :

- T.U. 8 dicembre 1933, n° 1740 per la parte rimasta in vigore ;
- T.U. 15 giugno 1959, n° 393 ;

b) - Dal Regolamento 30 giugno 1959, n° 420 .

CAPO VIII

DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC. NOCIVI ALL' AGRICOLTURA

ART. 31

RINVIO

La materia trova compiuta disciplina :

- Nel T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 ;
- Nel regolamento di polizia veterinaria 10 giugno 1955, n.° 854 ;

CAPO IX

PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

ART. 32

RINVIO

La materia trova compiuta disciplina :

- nel R. D. 9 maggio 1929, n.° 994 ;
- nel T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.° 1265 ;
- nella legge 16 giugno 1938, n.° 851 (centrali del latte) ;
- nel regolamento di polizia veterinaria 10 giugno 1955, n.° 854 ;
- nel D. M. 15 giugno 1959 (importazione prodotti latte) ;

CAPO X

DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI E MANTENIMENTO DEI TERRENI INCOLTI.

ART. 33

MANTENIMENTO DEI TERRENI INCOLTI

I fondi inutilizzati colturalmente devono essere tenuti in condizione di pulizia da sterpaglie ed arbusti .

DIVIETO DI APPICCARE FUOCO

Non si può dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppe, sterpaglie ed arbusti a distanza minore di mt.100,00 (cento) dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, paglia, di fieno e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile .

Oltre all' osservanza delle predette disposizioni il fuoco deve essere acceso con l' adozione delle misure necessarie per prevenire danni all' altrui proprietà e con l' assistenza di un numero sufficiente di persone sino alla constatazione del completo spegnimento .

In ogni caso , fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide , è vietato di far fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 30 agosto .

Per le trasgressioni trova applicazione l' Art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.° 773 ;

ART. 34

SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

In caso d' incendio gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l' opera degli abitanti validi presenti .

Nel caso trova applicazione l' art. 652 del Codice Penale .

CAPO XI

CULTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME

ART. 35

DISCIPLINA E LIMITAZIONI

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di edilizia e della normativa di P.R.G.C.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della duplice pubblicazione ai sensi dell' Art. 68 comma 6 dello Statuto Comunale.

Con l' entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonchè tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Entro sei mesi dall' entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa delega da farsi, per un termine perentorio, dall' Autorità Comunale.

Copia del presente regolamento è sempre visibile nell' Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

ART. 37

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite con l' ammenda da £.=50.000= a £. =1.000.000= a norma degli artt. 106-107-108-110-del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n° 383, con le modifiche apportate dall' art. 9 della legge 9 giugno 1947-- n° 530- e della legge 24 novembre 1981 n.° 639 -